

**DELIBERA n°\_192\_**

**XXXXXXXXX / SKY ITALIA  
(GU14 / 140118 / 2019)**

**IL CORECOM SICILIA**

NELLA seduta del 16/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 24/06/2019 acquisita con protocollo n. 0275245 del 24/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Parte istante, abbonato Sky cod. cliente 13616211, rappresenta in sintesi che in data 30/10/2018 ha disdetto il citato abbonamento ma il 14/11/2018 accetta una proposta telefonica di rinnovo degli stessi servizi alle stesse condizioni al costo di €20,40. Riferisce, testualmente, che *"il 19/11/2018 Sky fa presente poca chiarezza telefonata, con invito a riproporre disdetta. Rimostranze, richiesta registrazione e generalità precedente contatto. Pochi minuti dopo, altra telefonata sempre per invitarmi a riproporre disdetta. A seguire, come se da me richiesto attribuzione nuovo abbonamento, prezzo pieno, con diritto di recesso e pagamento oneri dovuti. Emissione fatture tutte maggiorate rispetto euro 20,40. Il 28/01/2019 sospensione abbonamento. Richiesta pagamento da società recupero credito a seguito fantasiosa disdetta fatta a gennaio di inesistente contratto."* Richiede: immediato ripristino servizi precedentemente pattuiti e concordati; annullamento fatture e ricalcolo delle stesse secondo parametri concordati; rimborso spese procedura ed ex articolo 2043c.c. per danni causati.

### **2. La posizione dell'operatore**

Parte convenuta non ha partecipato all'udienza di conciliazione ed a supporto della propria posizione non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento di procedura.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce delle risultanze istruttorie le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte. Preliminarmente si rileva che non avendo Sky contraddetto in alcun modo la rappresentazione dei fatti dedotti in controversia, gli stessi si ritengono accaduti conformemente alla prospettazione dell'utente ma non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la descrizione dei fatti risulti poco chiara ed altresì l'istanza risulta carente di documentazione comprovante la sussistenza di un inadempimento da parte della convenuta. In particolare, l'istante non ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento degli importi contestati, omettendo di produrre la ricevuta di pagamento del bollettino o, in caso di addebito sul proprio c/c, di depositare l'estratto conto in cui poter riscontrare il prelievo dell'importo di cui ha richiesto il rimborso. Inoltre, mancano agli atti le fatture contestate e qualsiasi riferimento relativo agli estremi delle stesse, nonché copia del contratto sottoscritto. Pertanto la richiesta di annullamento fatture e ricalcolo delle stesse non può essere accolta, atteso che l'onere probatorio non risulta assolto da parte dell'istante che non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento degli importi contestati. La domanda di immediato ripristino servizi precedentemente pattuiti e concordati è da rigettare. In particolare, la richiesta si ritiene infondata poiché non pertinente rispetto al disservizio lamentato. Infatti, secondo la ricostruzione della vicenda, prospettata dallo stesso istante, l'oggetto della contestazione non è l'attivazione di un profilo tariffario non richiesto, bensì l'arbitraria variazione delle condizioni contrattuali attuate dall'operatore, pregiudizio che oltre a non rientrare tra le fattispecie tipizzate dal Regolamento indennizzi applicabile in questa sede, non risulta provato per le ragioni esposte al precedente punto e pertanto la domanda viene rigettata. Il rimborso delle spese ex articolo 2043c.c. per danni causati non attiene in questa sede mentre la richiesta di rimborso spese procedura viene rigettata atteso che la procedura instaurata online tramite la piattaforma Concilia Web è totalmente gratuita ed non è data evidenza di spese ulteriori.

### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, l'istanza presentata dal Sig. Vella Alfonso con il GU14/140118/2020 è rigettata

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

*Palermo, 16/09/2020*

IL PRESIDENTE

*Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone*

